



UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
Programma Sviluppo Rurale FEASR 2007-2013

ASSE II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale MISURA 216 - Sostegno agli investimenti non produttivi AZIONE 1- Ripristino muretti a secco

BANDO 2011

**Modalità di esecuzione degli interventi
e di erogazione degli aiuti**

PREMESSA

Con Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007/2013 n. 71 del 27/09/2011 è stato approvato il secondo Bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto relative alla Misura 216 – Azione 1.

Con Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007/2013 n.145 del 07/11/2011 è stato approvata la graduatoria delle domande inviate entro il termine stabilito per la prima scadenza periodica.

Con Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007/2013 n. 200 del 18/11/2011 "Concessione degli aiuti ed adempimenti consequenziali" sono state ammesse a finanziamento le domande con esito istruttorio favorevole.

Il presente Allegato dispone e disciplina in ordine alle modalità di esecuzione degli interventi di ripristino dei muretti a secco, alle procedure per la rendicontazione della spesa sostenuta per tali interventi, ai documenti giustificativi della stessa, nonché alle procedure e modalità per l'erogazione dell'aiuto concesso.

1. ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

1.1. Modalità di esecuzione degli interventi

I lavori di ripristino dei muretti a secco possono essere eseguiti da:

- a) imprenditore agricolo beneficiario e/o componenti del nucleo familiare;
- b) impresa terza, idonea ad eseguire interventi di ripristino di muretti a secco;
- c) manodopera aziendale e/o extraaziendale assunta allo scopo.

Nella prima fattispecie, l'impresa beneficiaria potrà eseguire i lavori di ripristino dei muretti a secco direttamente e/o con i componenti del proprio nucleo familiare.

Nella seconda fattispecie, l'impresa beneficiaria affida, in toto o in parte, i lavori di ripristino dei muretti a secco ad imprese, idonee ad eseguire interventi di ripristino di muretti a secco. Nel caso di parziale affidamento è necessario che siano esattamente identificati i tratti di muretto e la relativa volumetria ripristinata dalle imprese terze.

Nella terza fattispecie l'impresa beneficiaria esegue i lavori di ripristino con manodopera aziendale e/o extra aziendale in possesso di qualifica professionale coerente con la tipologia dei lavori da effettuare.

Le imprese beneficiarie nell'esecuzione degli interventi di ripristino in aree naturali protette e nei siti Natura 2000 sono obbligate al rispetto delle norme di cui all'allegato A della DGR n. 1554 del 05/07/2010, pubblicata sul BURP n. 120 del 14/07/2010, qui di seguito riportato:

Indicazione tecniche per gli interventi di muretti a secco nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000

Negli interventi di ripristino dei muri a secco è opportuno adottare alcuni accorgimenti tecnici, di seguito indicati, necessari a non incidere significativamente sugli habitat di specie animali e vegetali consolidatisi nel tempo e con la vegetazione sviluppatasi a margine, essenziale a mantenere le molteplici funzioni che il muro stesso assolve:

- 1. Nella ricostruzione parziale o totale di muri a secco devono essere garantite le loro capacità di drenaggio;*
- 2. In caso di ripristino totale dei muri crollati, gli stessi dovranno avere la tipologia e le dimensioni originarie;*

3. *I materiali di riempimento degli spazi liberi del muro dovrà essere costituito esclusivamente da pietrame di ridotte dimensioni;*
4. *Le operazioni di ripristino dei muri a secco dovranno essere condotte senza l'ausilio di mezzi meccanici ed esclusivamente con strumenti manuali;*
5. *La vegetazione ormai consolidata sulla traiettoria del muro o di fianco ad esso non deve essere eliminata. Le specie arboree potranno esclusivamente essere spalcate per consentire agli operai di lavorare al ripristino del muro. Quelle arbustive e sarmentose (ad es.: biancospino, caprifoglio, prugnolo), presenti sui lati, potranno solo essere contenute mediante taglio raso dei polloni con diametro inferiore a 3 cm, lasciando almeno tre-cinque polloni per pianta. Gli alberelli di perastro (*Pyrus amygdali formis*) e mandorlo di Webb (*prunus webbii*) vanno salvaguardati e soltanto moderatamente potati se interferiscono con i lavori;*
6. *Ogni trenta metri dovranno essere realizzati cunicoli a livello del terreno per permettere il passaggio dei piccoli animali. Tali passaggi, da assimilarsi a quelli per il passaggio dell'acqua, dovranno avere dimensione minima di circa 30x30 cm. In alternativa potranno essere creati ogni 100 m varchi che interrompono la continuità della barriera pietrosa;*
7. *Il materiale per il ripristino dei muri a secco non dovrà provenire dalle antiche specchie o dai cumuli sui quali si è affermata vegetazione arborea ed arbustiva spontanea. Potrà essere utilizzato il materiale proveniente dai crolli o presente in modo spaiato in luoghi limitrofi al sito d'intervento emerso a seguito di ordinarie lavorazioni del terreno.*

1.2 Autorizzazioni

E' fatto obbligo al beneficiario di acquisire preliminarmente alle esecuzione dei lavori di ripristino eventuali titoli abilitativi, nullaosta o pareri, qualora previsti dalle vigenti normative urbanistiche, ambientali, idrogeologiche o dallo strumento urbanistico comunale. Inoltre è fatto obbligo al beneficiario di presentare, a corredo della domanda di pagamento dell'acconto su stato di avanzamento di lavori o di saldo, copia dei suddetti documenti o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che per gli interventi di ripristino non sussiste alcun obbligo di acquisizione.

Si evidenzia che gli interventi di ripristino dei muretti a secco ubicati in aree naturali protette e nei siti Natura 2000 non sono assoggettabili alla procedura di Valutazione di Incidenza in relazione a quanto stabilito nella D.G.R. N. 2210 del 04/10/2011, pubblicata sul BURP n. 166 del 25/10/2011.

1.3 Determinazione della spesa ammissibile agli aiuti

La spesa massima ammissibile agli aiuti per metro cubo (mc) di muretto a secco ripristinato non potrà essere superiore a Euro 62,38, così distinto:

- massimo 57,23 Euro/mc per i lavori di ripristino,
- massimo 5,15 Euro/mc per le spese generali, comprensivo delle spese tecniche e dei costi relativi alla polizza fideiussoria e al conto corrente dedicato.

Il costo sostenuto per i lavori di ripristino deve essere giustificato esclusivamente da fatture regolarmente registrate e quietanzate se effettuati da imprese terze e da busta paga se effettuati da manodopera aziendale e/o extraziendale assunta allo scopo.

Nel caso di lavori di ripristino effettuati direttamente dal beneficiario e/o dai componenti del proprio nucleo familiare si farà riferimento ai cosiddetti "costi standard" - previsti dall'art. 53 del Reg. CE 1974/06 in conformità di quanto specificatamente stabilito per la Misura 216 dalle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e ad interventi analoghi" del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche Competitive, del Mondo Rurale e della Qualità – SVIRIS II.

Nella fattispecie il costo standard, è stato quantificato pari a € 57,23 per metro cubo di muretto ripristinato, al netto delle spese generali ed è stato determinato sommando gli importi sotto specificati:

- l'importo di € 39,96/mc - riguarda i lavori di ricostruzione completa del muretto a secco con la stessa tipologia originaria - e si riferisce al *Codice Prezziario 5.17* del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. (Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti - Puglia e Basilicata), aggiornato al 2009;
- l'importo € 17,27/mc – riguarda i “lavori preliminari” alla ricostruzione del muretto a secco, non contemplati nella precedente voce del prezziario (quali lavori di spostamento e riposizionamento in sito adiacente del pietrame del muretto crollato o instabile, finalizzati al recupero dell'originaria base del muretto sulla quale intervenire con i lavori di ricostruzione) - si riferisce, in applicazione del C.C.N.L. degli operai agricoli a tempo determinato del 25/05/2010 attualmente in vigore, al salario tabellare giornaliero, medio regionale, di un operaio con qualifica coerente alla tipologia dei lavori da eseguire (Area 1[^] - livello I o II) pari a € 71,24 ed ai relativi oneri sociali, pari mediamente ad € 15,10 (circolare INPS n. 25 del 18/02/2010), per un importo complessivo giornaliero di € 86,34; tale importo è stato rapportato all'unità volumetrica oggetto di intervento (metro cubo) tenuto conto che un operaio, in una giornata lavorativa, può eseguire mediamente “lavori preliminari” su una volumetria pari a mc 5 di muretto.

1.4 Concessione degli aiuti e termine per l'ultimazione degli interventi

Con Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007/2013 n. 71 del 27/09/2011 “Approvazione del Bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto”, è stato stabilito che a ciascuna ditta beneficiaria venga comunicata, a mezzo di raccomandata a/r, la concessione degli aiuti e l'importo di spesa e di contributo concesso.

La concessione degli aiuti è subordinata alla presentazione, entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione di ammissione agli aiuti, delle foto relative allo stato pre-intervento dei muretti oggetto di ripristino, come previsto dal paragrafo 10 del Bando nonché, ove pertinente, del contratto di affitto registrato di durata non inferiore ad 8 anni, a partire dal termine ultimo stabilito per la presentazione della copia cartacea della domanda di aiuto (08/11/2011).

In caso di inadempienza o di documentazione fotografica insufficiente o non correlata a quanto riportato negli elaborati grafici prodotti a corredo della domanda di aiuto si procederà alla revoca degli aiuti concessi con restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipazione e secondo le modalità stabilite dall'Organismo pagatore (Agea).

Inoltre la ditta beneficiaria deve presentare, entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di ammissione agli aiuti, insieme alle foto dei muretti da ripristinare, apposita dichiarazione (come da fac - simile 1 del paragrafo 10) con la quale attesta di aver preso visione di quanto disposto nel presente Allegato e di accettare le condizioni ivi riportate.

Gli interventi di ripristino dei muretti a secco ammessi ai benefici devono essere ultimati entro 24 mesi dal 19 novembre 2011, data di pubblicazione della Determinazione dell'Autorità di Gestione n.200 del 18/11/2011 “*Concessione degli aiuti ed adempimenti conseguenziali*” sul sito regionale www.pma.regione.puglia.it.

Non sono previste proroghe al termine innanzi stabilito salvo eventuali cause di forza maggiore e/o per giustificati motivi.

1.5 Ammissibilità ed eleggibilità delle spese, documenti giustificativi e modalità di pagamento dei beneficiari

Ai fini dell'ammissibilità delle spese si fa riferimento, in generale, alle “Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e ad interventi analoghi” del Ministero delle Politiche Agricole,

Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche Competitive, del Mondo Rurale e della Qualità – SVIRIS II, pubblicate nella versione attualmente vigente, sul sito regionale www.svilupporurale.regione.puglia.it.

La data di eleggibilità delle spese sostenute dai beneficiari decorre dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Sono esclusi dagli aiuti la costruzione di nuovi muretti e i tratti di muretti a secco già ripristinati con il beneficio degli aiuti comunitari previsti dalle misure Agroambientali del PSR Puglia 2000-2006 (Reg. CE 1257/99), nonché dal PSR Puglia 2007/2013 (Reg. 1698/2005).

I beneficiari degli aiuti devono produrre, a giustificazione delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi di ripristino:

1. Fatture - fiscalmente in regola, registrate e quietanzate e con relativa dichiarazione liberatoria della ditta esecutrice dei lavori – per l'importo complessivo delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori di ripristino;
2. Buste paga regolarmente quietanzate nel caso di utilizzo di manodopera aziendale ed extra aziendale;
3. Documentazione avente valore probatorio equivalente nel caso di lavori eseguiti direttamente dall'impresa beneficiaria e/o dai componenti del nucleo familiare (relazione a firma della ditta beneficiaria e del tecnico incaricato dalla stessa attestante il numero complessivo, ed il costo unitario, delle giornate lavorative prestate dal beneficiario e/o dai componenti del suo nucleo familiare per l'esecuzione dei lavori, la volumetria dei muretti ripristinati direttamente e l'esatta ubicazione dei ripristini con riferimento agli elaborati tecnici (planimetrie) allegati alla domanda di pagamento di acconto o saldo).

I lavori di ripristino dei muretti a secco eseguiti direttamente dal beneficiario e/o dai componenti del nucleo familiare o da manodopera aziendale e/o extra aziendale con o senza l'ausilio del beneficiario, devono essere giustificati esclusivamente in applicazione dei costi standard di cui dell'art 53 del Reg. CE 1974/2006. In tali casi l'importo di spesa ammissibile per metro cubo di muretto ripristinato non potrà essere superiore ad € 57,23 (costo standard) al netto delle spese generali. Si specifica che per ciascuna domanda di pagamento relativa ad acconto su stato di avanzamento dei lavori o al saldo finale, la spesa complessiva ammissibile agli aiuti per lavori eseguiti direttamente dal beneficiario e/o dai componenti del nucleo familiare dello stesso, non potrà essere superiore al 42,25% dell'intero importo rendicontato in domanda.

L'impresa beneficiaria deve effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle ditte esecutrici degli interventi o dei lavoratori aziendali o extra aziendali assunti per l'esecuzione degli stessi, nonché le spese generali, con le seguenti modalità:

1. Bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
2. Assegno bancario o circolare emesso con la dicitura "non trasferibile".

In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti, eventuali pagamenti effettuati in tale forma non potranno essere ammessi agli aiuti.

Le spese generali potranno essere riconosciute fino al limite del 9% della spesa massima ammissibile di € 57,23/mc, al netto dell'I.V.A. Per spese generali si intendono quelle sostenute per le consulenze tecniche, per il conto corrente dedicato e per le polizze fideiussorie a copertura degli anticipazioni.

Si specifica che l'IVA non è una spesa considerata ammissibile e non verrà, di conseguenza, rimborsata.

1.6 Conto corrente dedicato

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, il beneficiario deve utilizzare un apposito conto corrente dedicato per tutti i pagamenti connessi all'esecuzione degli interventi.

Le spese di apertura e di tenuta del conto corrente dedicato rientrano nell'ambito delle spese ammissibili, quali spese generali, mentre non sono ammissibili le spese per gli interessi debitori e gli altri oneri meramente finanziari.

Il beneficiario dell'aiuto prima dell'inizio dei lavori o della presentazione della domanda di pagamento dell'anticipo sul contributo concesso, dovrà aprire un "conto corrente dedicato" sul quale devono transitare tutte le fonti di finanziamento necessarie per la realizzazione dell'intervento, di natura pubblica o privata (ivi compresi i mezzi propri). Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l'intera durata di realizzazione delle opere di ripristino e di erogazione dei relativi aiuti e sullo stesso non potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi all'aiuto pubblico. Le entrate del conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato da AGEA, dai mezzi propri immessi dall'imprenditore e da eventuale finanziamento bancario; le uscite saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi ammessi ai benefici.

2. EROGAZIONE DEGLI AIUTI

2.1 Presentazione delle domande di pagamento e documentazione richiesta

L'erogazione dell'aiuto pubblico concesso è effettuata dall'Organismo Pagatore (Agea). I beneficiari dovranno compilare, stampare e rilasciare le domande di pagamento sul portale SIAN, su apposita modulistica disponibile sullo stesso portale, nel rispetto della procedura stabilita da Agea.

L'erogazione dell'aiuto potrà avvenire in diverse fasi (anticipazione, acconto su stato di avanzamento dei lavori e saldo finale) e, conseguentemente, potranno essere presentate le seguenti tipologie di domande di pagamento:

- Domanda di Pagamento dell'Anticipo;
- Domanda di Pagamento di Acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
- Domanda di Pagamento del Saldo Finale.

La ditta beneficiaria deve presentare copia cartacea della domanda di pagamento completa di tutta la documentazione elencata ai successivi paragrafi.

La documentazione seguente dovrà invece essere obbligatoriamente allegata all'atto della presentazione della prima domanda di pagamento (anticipazione o SAL o Saldo):

- a) Per i terreni condotti in affitto ed in caso di muretti confinanti, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del proprietario/confinante ad eseguire le opere di ripristino, a presentare relativa domanda e a riscuotere il relativo aiuto ai sensi della Misura 216 – Azione 1 "Ripristino muretti a secco";
- b) Autodichiarazione attestante di essere in regola con quanto stabilito ai sensi della Deliberazione Regionale n. 20 del 23/01/2007 in termini di assunzione di manodopera.

Nel caso in cui il contributo complessivamente concesso superi l'importo di € 154.937,07 è necessario acquisire idonea e valida certificazione antimafia rilasciata dalla Prefettura (DPR 252/98 art.10). A corredo di ciascuna domanda di pagamento del contributo concesso (anticipo, acconto o saldo finale) dovrà essere allegato il certificato della CCIAA riportante l'apposita dicitura antimafia da inviare successivamente alla Prefettura unitamente alla richiesta che sarà prodotta direttamente dall'Ufficio regionale competente all'istruttoria.

2.2 Domanda di pagamento dell'anticipo

Il beneficiario dell'aiuto può richiedere un'anticipazione sino al 50% dell'aiuto pubblico concesso, nel rispetto delle procedure stabilite da AGEA per tali domande di pagamento.

Copia cartacea della domanda di pagamento dell'anticipazione, rilasciata sul portale SIAN con la relativa documentazione, secondo quanto previsto dalla Determinazione dell'Autorità di Gestione PSR 2007/2013 n.200 del 18/11/2011, deve essere presentata al protocollo dell' Area Politiche per lo Sviluppo Rurale – responsabile della Misura 216.

La procedura di garanzia informatizzata attivata sul portale SIAN, sulla base dei dati inseriti nella domanda di pagamento, rende disponibile automaticamente lo schema di garanzia personalizzato. Successivamente il soggetto garante (banca o compagnia di assicurazioni) completa lo schema di garanzia fornito dal sistema e la sottoscrive. Tale procedura è riportata nella circolare AGEA n. 18 del 19 marzo 2009, successivamente modificata con la circolare n. 27 del 14 luglio 2010.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata in ogni caso alla presentazione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, corrispondente al 110% dell'importo dell'anticipo richiesto. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono essere rilasciate, rispettivamente, da Istituti di Credito o da Compagnie di Assicurazione - autorizzate dall'ex Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ad esercitare le assicurazioni del ramo cauzioni ed incluse nell'elenco dell'art.1, lettera "c" della legge 348 del 10/06/1982, pubblicato nel sito internet www.isvap.it. - e devono avere una validità di 24 mesi (termine stabilito per l'esecuzione dei lavori) più tre semestralità successive.

Il costo della fideiussione rientra tra le spese ammissibili a finanziamento nell'ambito delle spese generali.

La fideiussione potrà essere svincolata al seguito del pagamento del saldo.

Allo scopo di consentire l'erogazione dell'anticipo entro l'anno 2011, con Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 200 del 18/11/2011 - "Concessione degli aiuti ed adempimenti conseguenziali", sono stati stabiliti i termini per il rilascio della domanda di pagamento dell'anticipo nel portale Sian e per la presentazione della copia cartacea della domanda, con la relativa documentazione a corredo.

Le ditte beneficiarie che non hanno presentato domanda di pagamento dell'anticipo entro i termini stabiliti con il precitato provvedimento , devono procedere al rilascio della domanda nel portale Sian e alla presentazione della copia cartacea alla Regione Puglia, corredata da tutti i documenti di rito, entro e non oltre il 30 aprile 2012.

In alternativa, le ditte beneficiarie che non hanno presentato domanda di pagamento dell'anticipo nei termini stabiliti nel provvedimento di concessione o entro il termine successivamente stabilito con il presente provvedimento (30/04/2012), sono obbligate a presentare domanda di pagamento di acconto su SAL di importo non inferiore al 30% entro e non oltre il 10 settembre 2012, corredata da tutti i documenti riportati nel successivo paragrafo 2.3.

Qualora con successivi provvedimenti saranno ammessi ai benefici ulteriori ditte collocate nella graduatoria i termini per il rilascio della domanda di pagamento dell'anticipo nel portale Sian e per la presentazione della copia cartacea della stessa alla Regione Puglia saranno stabiliti con i provvedimenti di concessione degli aiuti.

2.3 Domanda di pagamento dell'acconto

La domanda di pagamento di acconto su SAL deve essere compilata, stampata e rilasciata sul portale SIAN su apposita modulistica disponibile sullo stesso portale nel rispetto della procedura stabilita da Agea.

E' possibile presentare due domande di pagamento di acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL):

- la prima domanda deve essere pari almeno al 30% dell'aiuto concesso;
- la seconda domanda, tenuto conto di quanto già erogato con il primo acconto e con l'eventuale

anticipo, non deve superare il 90% dell'importo totale del contributo concesso.

Si precisa che il beneficiario non potrà richiedere pagamenti dell'aiuto nella forma di acconto su SAL (max due) di importo superiore al 90% dell'aiuto concesso.

Tutte le restanti ditte beneficiarie a cui è stata erogata l'anticipazione sul contributo concesso devono in ogni caso procedere alla presentazione della domanda di pagamento di acconto su SAL entro e non oltre il 31 ottobre 2012, corredata da tutti i documenti sotto riportati.

Qualora con successivi provvedimenti saranno ammessi ai benefici ulteriori ditte collocate nella graduatoria i termini per il rilascio della domanda di pagamento dell'acconto nel portale Sian e per la presentazione della copia cartacea della stessa alla Regione Puglia saranno stabiliti con i provvedimenti di concessione degli aiuti.

Copia cartacea della domanda di pagamento dell'acconto, rilasciata sul portale SIAN con allegata la relativa documentazione prevista, deve essere presentata all' Ufficio Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio.

Il beneficiario dovrà corredare la domanda di pagamento di acconto su SAL, con documentazione giustificativa della stessa (fatture - fiscalmente in regola, quietanzate e con relativa dichiarazione liberatoria della ditta esecutrice dei lavori – e/o buste paghe e altri documenti aventi valore probatorio equivalente).

Nel caso di domande di pagamento di acconto su SAL in cui rientrano anche lavori di ripristino effettuati direttamente dal beneficiario - per i quali trovano applicazione i costi standard, come determinati al precedente paragrafo 1.3 - si dovrà produrre obbligatoriamente documentazione contabile (fatture o buste paga), per un importo pari ad almeno il 57,75% della spesa complessiva rendicontata con il SAL.

La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:

- documenti giustificativi della spesa corrispondente allo stato di avanzamento per il quale si richiede l'acconto, in originale e copia (le fatture registrate, debitamente quietanzate e fiscalmente in regola, devono essere corredate dalle lettere liberatorie delle ditte esecutrici). Su tali fatture, preliminarmente alla restituzione alla ditta beneficiaria, dovrà essere apposta la dicitura "Intervento finanziato dalla Unione Europea ai sensi della Misura 216 – Azione 1- PSR Puglia 2007-2013";
- copia dell'estratto del conto corrente dedicato dal quale si evincono le operazioni effettuate dalla data di accensione fino alla data di ultimazione dei pagamenti del SAL;
- elaborati tecnici (planimetrie con l'indicazione delle particelle catastali e dei tratti dei muretti a secco ripristinati datati e sottoscritti da professionista abilitato e dalla ditta beneficiaria);
- computo metrico estimativo analitico e quadro riepilogativo di spesa riportante la contabilità dei lavori eseguiti con l'indicazione del soggetto che ha eseguito i lavori e/o le forniture, ivi comprese le spese generali;
- contabilità dello Stato di Avanzamento Lavori redatta in forma analitica (con specifico riferimento a ciascun tratto di muretto ripristinato, come indicato numericamente o in lettere nell'elaborato planimetrico, alla relativa volumetria ripristinata e con l'indicazione del soggetto che ha eseguito i lavori di ripristino), ivi comprese le spese generali;

- foto relative allo stato pre-intervento dei muretti oggetto di ripristino, nei casi in cui la Domanda di Pagamento del SAL è presentata prima del termine stabilito per la loro presentazione (60gg dalla comunicazione di ammissione agli aiuti);
- foto esaustive dei tratti dei muretti ripristinati con riferimento alle analoghe relative allo stato pre-intervento;
- copia di eventuali titoli abilitativi, qualora previsti dalle vigenti normative urbanistiche, autorizzazioni, nulla osta o pareri previsti dalle vigenti normative urbanistiche, ambientali, idrogeologiche, o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che per gli interventi di ripristino non sussiste alcun obbligo di acquisizione;
- dichiarazione del titolare o legale rappresentante dell'impresa che ha eseguito i lavori attestante la regolare posizione degli operai;
- dichiarazione della ditta beneficiaria relativamente al piano di sicurezza dei lavoratori, ai sensi della Legge n. 626/94 e s.m.i., ove previsto;
- dichiarazione della ditta beneficiaria, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, con la quale si attesta la mancanza di note di credito da parte delle ditte che hanno emesso le fatturazioni e si impegna ad informare la Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, qualora dovessero essere emesse in data successiva a quella della dichiarazione;
- relazione a firma della ditta beneficiaria e del tecnico incaricato dalla stessa per i lavori eseguiti direttamente dall'imprenditore agricolo e/o dai suoi familiari conviventi, con specifica della quantificazione fisica (metri lineari, estensione superficiale, ecc.) e finanziaria degli interventi (numero giornate impiegate e costo unitario);
- relazione a firma della ditta beneficiaria e del tecnico incaricato per lavori eseguiti da manodopera aziendale e/o extra aziendale, con specifica della quantificazione fisica (metri lineari, estensione superficiale, ecc.) e finanziaria degli interventi (numero giornate impiegate e costo unitario);
- dichiarazione della ditta beneficiaria e del tecnico incaricato/direttore dei lavori (come da Fac-Simile n. 2) attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente ai titoli abilitativi conseguiti;
- dichiarazione della ditta beneficiaria e del tecnico incaricato/direttore dei lavori (come da Fac-Simile n. 2) attestante che i lavori di ripristino dei muretti a secco è stato eseguito conformemente a quanto stabilito nelle "Indicazioni tecniche per gli interventi di muretti a secco nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000" (DGR n. 1554 del 05/07/2010);
- dichiarazione della ditta beneficiaria, resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesta, pena la decadenza dai benefici concessi:
 - di applicare e rispettare quanto previsto dalla normativa nazionale e dal contratto collettivo di lavoro in ordine all'assunzione a tempo determinato o indeterminato dei lavoratori o dipendenti agricoli utilizzati nell'azienda;

- di non aver commesso nei cinque anni precedenti azioni che determinino l'esclusione dalle sovvenzioni del fondo FEASR;
- di non aver beneficiato per i muretti a secco ripristinati oggetto di aiuto ai sensi della Misura 216 azione 1 del PSR Puglia di altri contributi o agevolazioni pubbliche concesse a qualsiasi titolo.

2.4 Domanda di pagamento del saldo finale

A seguito di ultimazione di lavori di ripristino ammessi ai benefici, per l'erogazione del saldo del contributo o dell'intero aiuto in unica soluzione il beneficiario deve compilare, stampare e rilasciare nel portale SIAN domanda di pagamento su apposita modulistica disponibile sullo stesso e presentare all'UPA competente per territorio copia cartacea della stessa unitamente a tutta la documentazione prevista a corredo.

I lavori di ripristino si intendono ultimati quando gli interventi ammessi ai benefici risulteranno completati e le relative spese - giustificate da fatture debitamente registrate, quietanzate e corredate dalle relative liberatorie, buste paga e da altri documenti aventi valore probatorio equivalente - completamente ed effettivamente pagate dal beneficiario degli aiuti, come risultante dall'estratto del conto corrente dedicato.

Gli interventi di ripristino ammessi ai benefici devono essere ultimati entro 24 mesi dal 19 novembre 2011, data di pubblicazione della Determinazione dell'Autorità di Gestione PSR 2007/2013 n.200 del 18/11/2011 "Concessione degli aiuti ed adempimenti conseguenziali" sul sito www.pma.regione.puglia.it.

Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori avvenga in coincidenza con il termine di scadenza stabilito (24 mesi) la Domanda di Pagamento del Saldo dovrà essere rilasciata nel portale SIAN entro 30 giorni dalla scadenza e copia cartacea della stessa, corredata della documentazione prevista, deve essere presentata all'UPA competente per territorio entro lo stesso termine.

Documentazione da allegare alla domanda di pagamento del saldo:

- documenti giustificativi di spesa in originale e copia (le fatture registrate, debitamente quietanzate e fiscalmente in regola, devono essere corredate dalle lettere liberatorie delle ditte esecutrici). Su tali fatture, preliminarmente alla restituzione alla ditta beneficiaria, dovrà essere apposta la dicitura "Intervento finanziato dalla Unione Europea ai sensi della Misura 216 – Azione 1- PSR Puglia 2007-2013";
- copia dell'estratto del conto corrente dedicato dal quale si evincono le operazioni effettuate dalla data di accensione fino alla data di ultimazione dei pagamenti;
- elaborati tecnici, datati e sottoscritti da professionista abilitato e dalla ditta beneficiaria, contenenti planimetrie con l'indicazione delle particelle catastali nonché evidenziati i tratti dei muretti a secco ripristinati relativi sia alla domanda di saldo e sia a quelli relativi agli eventuali SAL;
- computo metrico analitico e quadro riepilogativo di spesa riportante:
 - ✓ la contabilità dei ripristini effettuati con l'indicazione del soggetto che ha eseguito i lavori e/o le forniture, ivi comprese le spese generali;
 - ✓ la contabilità relativa ai SAL redatta in forma analitica con specifico riferimento a

ciascun tratto di muretto ripristinato, come indicato numericamente o in lettere nell'elaborato planimetrico, alla relativa volumetria ripristinata e con l'indicazione del soggetto che ha eseguito i lavori di ripristino;

- copia di eventuali titoli abilitativi, qualora previsti dalle vigenti normative urbanistiche, autorizzazioni, nulla osta o pareri previsti dalle vigenti normative urbanistiche, ambientali, idrogeologiche, o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che per gli interventi di ripristino non sussiste alcun obbligo di acquisizione;
- foto esaustive dei tratti dei muretti ripristinati con riferimento alle analoghe relative allo stato pre - intervento;
- dichiarazione del titolare o legale rappresentante dell'impresa che ha eseguito i lavori attestante la regolare posizione degli operai;
- dichiarazione della ditta beneficiaria relativamente al piano di sicurezza dei lavoratori, ai sensi della legge n. 626/94 e s.m.i., ove previsto;
- dichiarazione della ditta beneficiaria, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, con la quale si attesta la mancanza di note di credito da parte delle ditte che hanno emesso le fatturazioni e si impegna ad informare la Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, qualora dovessero essere emesse in data successiva a quella della dichiarazione;
- relazione a firma della ditta beneficiaria e del tecnico incaricato dalla stessa per i lavori eseguiti direttamente dall'imprenditore agricolo e/o dai suoi familiari conviventi, con specifica delle quantificazioni fisica (metri lineari, estensione superficiale, ecc.) e finanziaria degli interventi (numero giornate impiegate e costo unitario);
- relazione a firma della ditta beneficiaria e del tecnico incaricato per lavori eseguiti da manodopera aziendale e/o extra aziendale, con specifica della quantificazione fisica (metri lineari, estensione superficiale, ecc.) e finanziaria degli interventi (numero giornate impiegate e costo unitario);
- dichiarazione della ditta beneficiaria e del tecnico incaricato/direttore dei lavori (come da Fac Simile n. 2) attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente ai titoli abilitativi conseguiti;
- dichiarazione della ditta beneficiaria e del tecnico incaricato/direttore dei lavori (come da Fac Simile n. 2) attestante che i lavori di ripristino dei muretti a secco sono stati eseguiti conformemente a quanto stabilito nelle "Indicazioni tecniche per gli interventi di muretti a secco nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000", di cui al precedente paragrafo 1;
- dichiarazione della ditta beneficiaria, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesta, pena la decadenza dai benefici concessi:
 - di applicare e rispettare quanto previsto dalla normativa nazionale e dal contratto collettivo di lavoro in ordine all'assunzione a tempo determinato o indeterminato dei lavoratori o dipendenti agricoli utilizzati nell'azienda;
 - di non aver commesso nei cinque anni precedenti azioni che determinino l'esclusione dalle sovvenzioni del fondo FEASR;

- di non aver beneficiato per i muretti a secco ripristinati oggetto di aiuto ai sensi della Misura 216 azione 1 del PSR Puglia di altri contributi o agevolazioni pubbliche concesse a qualsiasi titolo;
- l'impegno, a mantenere le opere eseguite in buone condizioni, per un periodo non inferiore a cinque anni a partire dalla data di liquidazione del saldo.

3. IMPEGNI

3.1 Impegni specifici

Ai fini del rispetto degli obblighi previsti dalla Regolamentazione Comunitaria in materia di Sviluppo Rurale e del P.S.R. Puglia 2007/2013, il beneficiario si impegna a:

- realizzare il ripristino dei muretti secondo le modalità previste dagli elaborati tecnici allegati alla domanda di aiuto o da eventuali varianti preventivamente approvate;
- concludere gli interventi entro 24 mesi dalla data del 19 novembre 2011, data di pubblicazione della Determinazione dell'Autorità di Gestione PSR 2007/2013 n. 200 del 18/11/2011 "Concessione degli aiuti ed adempimenti consequenziali" sul sito www.pma.regione.puglia.it;
- rispettare l'originaria tipologia costruttiva del muretto a secco senza apportare elementi estranei come reti, malta cementizia o altro ed eseguire il ripristino in conformità alle "Indicazioni tecniche per gli interventi di muretti a secco nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000" di cui al precedente paragrafo 1;
- eseguire almeno il 50% degli interventi di ripristino previsti nel progetto, espressi in metri cubi, e, comunque una volumetria non inferiore a 100 mc, pena la decadenza totale dell'aiuto e l'obbligo della restituzione delle eventuali somme già riscosse a titolo di anticipo e/o acconto, aumentate degli interessi legali maturati dal giorno della riscossione a quello dell'effettivo soddisfo;
- rispettare le norme vigenti per l'esecuzione degli interventi ed in particolare quelle previste nelle aree comprese nella Rete Natura 2000, in altre aree protette o in aree soggette a vincoli paesaggistici o ambientali;
- mantenere i muretti ripristinati e oggetto di aiuto in buone condizioni per almeno 5 anni successivi alla data di accertamento di regolare esecuzione, conseguente alla domanda di liquidazione del saldo;
- consentire ed agevolare i controlli disposti dagli organismi competenti ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario a tal fine;
- custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a finanziamento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti organismi; tale custodia dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data di accertamento di regolare esecuzione;
- rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all'utilizzo del logo dell'Unione europea, specificando il Fondo di finanziamento, l'Asse e la Misura, secondo quanto previsto nell'allegato VI al Reg. (CE) 1974/2006; par. 2.2 e 3.1, per investimenti superiori a € 50.000,00, come da fac-simile riportato in appendice.

3.2 Ulteriori disposizioni

In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i beneficiari degli aiuti della misura 216 azione 1 sono inoltre tenuti a:

- **fornire**, per le attività di monitoraggio, tutte le informazioni ed i dati che saranno richiesti per definire periodicamente lo stato di avanzamento fisico e finanziario e per supportare la valutazione della sua efficacia;
- **dichiarare** che, per la realizzazione degli interventi di cui all'azione 1 della misura 216, non sono stati ottenuti né richiesti, a medesimo titolo, contributi ad altri enti pubblici;
- **garantire** il rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda;
- **rispettare** la normativa vigente in materia di legale assunzione di manodopera ai sensi della L.R. n. 28/2006 ed in applicazione del Reg. Regionale n. 31 del 27/11/2009 recante, tra l'altro, i seguenti impegni: "è condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.

Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28".

In applicazione del Regolamento Regione Puglia n. 31 del 27/11/2009 si specifica, inoltre, che il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, allorché la violazione da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

- a. dal soggetto concedente;
- b. dagli uffici regionali;
- c. dal giudice con sentenza;
- d. a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
- e. dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.

Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Ai fini della verifica del rispetto degli impegni relativi alla regolarità del lavoro e contributiva, l' A.d.G. con nota del 23/05/2011 prot. n. 41665 ha disposto la trasmissione periodica degli elenchi delle aziende beneficiarie degli aiuti previsti dal P.S.R. Puglia 2007-2013, da parte del Responsabile di Misura, agli Enti competenti:

- Inps - sede regionale,
- Direzione Regionale del Lavoro,

che a loro volta provvederanno ai controlli di propria competenza e trasmetteranno gli esiti per le eventuali violazioni riscontrate all' Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia.

4. CONTROLLI E VERIFICHE A CAMPIONE

I controlli tecnici e amministrativi sono effettuati su tutte le domande di pagamento presentate secondo quanto disciplinato nel presente provvedimento.

Tali controlli e le eventuali sanzioni sono disciplinati dal Reg. UE n.65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. CE 1698/05 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, nonché dal Manuale delle Procedure e dei Controlli adottato dall'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007-2013.

Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, saranno applicate sanzioni in forma di riduzioni, esclusioni e/o decadenza secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente, in applicazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole del 22 dicembre 2009, come modificato dal DM 10346 del 13/05/2011, relativo alla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale come da Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2010, n. 2646 e s.m.i.

5. MODIFICHE E VARIAZIONI

Il beneficiario è tenuto a comunicare agli Uffici Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio le eventuali variazioni inerenti gli interventi di ripristino ammessi ai benefici.

Non sono ammesse revisioni e/o varianti sostanziali che produrrebbero una variazione del punteggio attribuito in sede di valutazione secondo i criteri di selezione di cui al bando.

Eventuali maggiori spese, rispetto all'importo complessivo dell'investimento approvato, saranno a totale carico della ditta beneficiaria dell'aiuto.

Eventuali modifiche (realizzazione di interventi di ripristino su tratti di muretti non riportati nel progetto iniziale ammesso agli aiuti, variazioni in aumento della cubatura ammessa ai benefici a seguito del verificarsi di economie, ecc.) devono essere preventivamente comunicate agli UPA competenti per territorio ed approvate dagli stessi, allegando alla richiesta i relativi elaborati tecnici e foto.

Gli uffici provinciali, dovranno valutare le richieste e comunicare alla ditta interessata l'approvazione o motivato diniego.

Le suddette modifiche e/o integrazioni ai progetti finanziati possono essere richieste entro 18 mesi dalla comunicazione di concessione del contributo e possono essere presentate per giustificati motivi ed essere riconducibili a condizioni sopravvenute.

6. CAMBIO DEL TITOLARE E RECESSO

La richiesta di cambio del beneficiario è consentita solo per giustificati motivi e può essere richiesta non oltre 12 mesi dalla data della comunicazione di concessione degli aiuti.

In tal caso il beneficiario che subentra deve possedere i requisiti, soggettivi ed oggettivi posseduti dal beneficiario originario.

La possibilità di effettuare il cambio di beneficiario deve essere preventivamente comunicata ed

approvata dagli Uffici Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio.

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al contributo, da formalizzarsi con apposita comunicazione di rinuncia che dovrà essere presentata dal Beneficiario agli Uffici Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio e al Responsabile di Misura.

In linea generale, il recesso per rinuncia volontaria è possibile in qualsiasi momento e comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

7. RIDUZIONI, ESCLUSIONI, SANZIONI, REVOCHE E RECUPERI

Qualora a seguito dei controlli sulle domande di pagamento a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, rispetto alle prescrizioni ed obblighi previsti dalla normativa comunitaria, dal bando e dai provvedimenti amministrativi regionali di attuazione della Misura, saranno applicate riduzioni degli aiuti, fino all'esclusione degli stessi, secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente e dalla DGR n. 2646/2010 pubblicata sul BURP n. 5 del 12/01/2011.

Le disposizioni in materia di violazioni, riduzioni e sanzioni sono stabilite nei seguenti provvedimenti:

- Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2010, n. 2646 Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia. "Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari di alcune misure contemplate all'art. 25 del Reg. (CE) 1975/06, in attuazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125 del 22/12/2009".
- Legge n. 898 del 23/12/1986 "Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo".
- Reg. (UE) 65/2011 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 come modificato dal DM 10346 del 13/05/2011, relativo alla "disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

Nei casi di revoca e di eventuale recupero delle somme già erogate, si procederà ad adottare, nei confronti del beneficiario, il conseguente provvedimento (atto di revoca, recupero). In particolare, ed in riferimento al recupero di aiuti indebitamente erogati (art. 80 Reg CE 1122/2009), il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi legali che decorrono dalla data di notifica dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso.

Gli aiuti sono, altresì, revocati, qualora gli interventi di ripristino, espressi in metri cubi non siano realizzati per almeno il 50% di quelli previsti nella domanda di aiuto, approvata e finanziata, e nel caso di volumetria d'intervento inferiore a 100 mc, fermo restando eventuali casi di forza maggiore previsti dalla normativa vigente.

8. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono causa di forza maggiore:

1. L'esproprio per pubblica utilità di una parte rilevante dell'azienda che non consenta la prosecuzione delle attività, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno, comprovato da provvedimento dell'autorità pubblica che attesta lo stato di somma urgenza e dispone l'esproprio o l'occupazione indicando le particelle catastali interessate;
2. Calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda, comprovato da provvedimento dell'autorità competente che accerta lo stato

di calamità, con individuazione del luogo interessato, o in alternativa, certificato rilasciato da autorità pubbliche;

3. Distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento, comprovata da denuncia alle forze dell'ordine;
4. Epizoozia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del Beneficiario, comprovata da certificato dall'autorità sanitaria competente o di un veterinario riconosciuto ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 22 maggio 1999, che attestano la presenza dell'epizoozia;
5. Il decesso del Beneficiario, comprovato da certificato di morte;
6. L'incapacità professionale di lunga durata del Beneficiario (malattia, incidenti, ecc.) comprovata da eventuale denuncia di infortunio, certificazione medica attestante lungo degenza e attestante che le malattie invalidanti non consentano lo svolgimento della specifica attività professionale.

La documentazione probante deve essere inviata dal Beneficiario, o in caso di decesso da un suo erede, al Responsabile di Misura e all'Organismo Pagatore AGEA entro 15 giorni lavorativi, a decorrere dal giorno in cui l'evento si è verificato.

9. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente riportato nel presente atto si rimanda al Bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto (Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 71 del 27/09/2011), al PSR Puglia 2007- 2013 modificato in seguito all'implementazione dell'Health Check e Recovery Plan e approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.1105 del 26 aprile 2010 pubblicata sul BURP n. 93 del 26/05/2010 – nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di regime di aiuti.

10. FAC – SIMILI

Fac Simile n. 1: Dichiarazione del beneficiario di presa visione dell'Allegato A;

Fac Simile n. 2: Dichiarazione attestante la conformità dell'esecuzione dei lavori rispetto ai titoli abilitativi conseguiti e alle *“Indicazioni tecniche per gli interventi di muretti a secco nelle aree naturali protette e nei siti Natura 2000”*

Fac -Simile n. 3: TARGA INFORMATIVA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA'

Ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. medesimo.

Il/la sottoscritto/a:		
Nato a:		il
Residente in:		Prov.
Via:		

beneficiario degli aiuti previsti dalla Misura 216 - Azione 1" Ripristino muretti a secco" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia

DICHIARA

di aver preso visione di quanto stabilito nell'Allegato A del provvedimento n.____ del _____
avente ad oggetto le "Modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione degli aiuti" e di accettare tutte le condizioni ivi stabilite.

Luogo e data: _____

Firma del Titolare di domanda

Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA'

Ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. medesimo.

Il/la sottoscritto/a:	
Nato a:	il
Residente in:	
Via:	
In qualità di:	Titolare di domanda di aiuto ammesso ai benefici della Misura 216 - Azione 1" Ripristino muretti a secco" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della

Il/la sottoscritto/a:	
Nato a:	il
Residente in:	
Via:	
In qualità di:	Tecnico incaricato/Direttore dei lavori

DICHIARANO

- Che i lavori sono stati eseguiti conformemente ai titoli abilitativi conseguiti;
- Che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte e conformemente alle "*Indicazioni tecniche per gli interventi di muretti a secco nelle aree naturali protette e nei siti Natura 2000*" di cui al paragrafo 1.1 dell'Allegato A al provvedimento n.____ del_____.

Luogo e data: _____

Firma del Titolare di domanda

Firma del Tecnico incaricato/Direttore dei lavori

Si allegano copie dei documenti di riconoscimento in corso di validità

FAC-SIMILE n. 3 TARGA INFORMATIVA



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE:

L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

PSR 2007/2013 Regione Puglia – Intervento cofinanziato dalla Unione Europea

ASSE II -Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale

MISURA 216 "Sostegno agli investimenti non produttivi"

AZIONE N° 1 "Ripristino muretti a secco"

Beneficiario: _____